

BANDO DI GARA
La Responsabile Ufficio Appalti
(Monica Pardini)

RENDE NOTO

E' indetta, ai sensi della deliberazione a contrarre del Consiglio di Amministrazione del 08/10/2019 e sulla base della determinazione di indizione gara n. 4 del 07.02.2020, procedura aperta ai sensi degli articoli 59 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di sostituzione delle membrane MBR presso l'impianto di depurazione di Viareggio.

La procedura è regolata dalle disposizioni del presente bando di gara, dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (d'ora in poi "Codice"), dal D.P.R. 207/2010 e ss.mm. per le parti ancora in vigore (d'ora in poi Regolamento), dal D.M. 49/2018, dal Regolamento delle Commissioni Giudicatrici pubblicato sul sito web della stazione appaltante nella sezione "Bandi di gara e contratti", nonché dalle norme tecniche di funzionamento del sistema telematico di acquisti on-line.

Ente Appaltante

GAIA S.p.A., Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato con affidamento *in house* per conto dell'AIT nel territorio dell'ex AATO1 Toscana Nord (province di Lucca, Massa-Carrara e Pistoia), con sede legale in -55045- Marina di Pietrasanta (LU), via Donizetti n. 16.

Si precisa che GAIA S.p.A. è da considerarsi "Ente aggiudicatore" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e), del Codice ed il presente appalto funzionale e connesso alla gestione del Servizio Idrico Integrato; pertanto, per quanto non diversamente previsto negli atti di gara, si applicheranno gli artt. 114 e ss. del Codice.

Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Gianfranco Degl'Innocenti, Responsabile servizi ingegneria. Sede: Massa, via Massa Avenza n. 38/C, centro direzionale Est-West; e-mail: gianfranco.deglinnocenti@gaia-spa.it;

Referente per le informazioni di carattere tecnico

Geom. Marco Del Giudice, servizi ingegneria. Sede: Massa, via Massa Avenza n. 38/C, centro direzionale Est-West; tel: 0585.6461186; e-mail: marco.delgiudice@gaia-spa.it;

Responsabile del Procedimento di Gara

Dott.ssa Monica Pardini, Responsabile ufficio appalti. Sede: Massa, via Massa Avenza n. 38, centro direzionale Est-West; e-mail: monica.pardini@gaia-spa.it;

Referente per le informazioni di carattere amministrativo

Dott.ssa Rossella Battaglia, ufficio appalti. Sede: Massa, via Massa Avenza n. 38, centro direzionale Est-West; tel: 0585.6461370; e-mail: rossella.battaglia@gaia-spa.it;

Numero gara e codici identificativi gara

Numero Gara: 7683650

CIG: 8203193104.

RB servizio Appalti, Affari legali ed Istituzionali

Art. 1. Oggetto dell'appalto – importo complessivo a base di gara.

L'oggetto dell'appalto consiste nella redazione del progetto esecutivo e nell'esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessari ai "lavori di sostituzione delle membrane MBR presso l'impianto di depurazione di Viareggio (LU)", in conformità al progetto definitivo approvato da GAIA S.p.A. in data 01.10.2019.

Nel rinviare a tutto quanto dettagliato nel capitolato speciale, si precisa che devono intendersi compresi nell'appalto sia la progettazione esecutiva dell'opera che tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite nel capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nei documenti tecnico-progettuali di gara.

Si precisa che per quanto concerne gli elaborati ed i contenuti del progetto esecutivo oggetto di appalto sarà fatto riferimento al Titolo II, Capo I, Sezione IV del DPR n. 207/2010 per la parte ancora in vigore.

Art. 2. Importo a base d'asta, categorie e modalità di esecuzione.

L'importo complessivo a base d'asta comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, è pari ad € 1.437.730,57 (euro un milione e quattrocentotrentasettemilasettecentotrenta,57), oltre IVA di legge, di cui:

- € 1.412.730,57 per l'esecuzione dei lavori, oltre IVA di legge;
- € 20.000,00 per la progettazione esecutiva, oltre IVA di legge;
- € 5.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo a base d'asta (IVA ed oneri per la sicurezza esclusi) soggetto a ribasso ammonta, pertanto, ad € 1.432.730,57.

Si precisa che i costi della manodopera sono stati stimati pari ad € 104.934,78, ovvero pari al 7,428% dell'importo a base d'asta (al netto di oneri per la sicurezza).

► I lavori, il cui importo totale è pari ad € 1.412.730,57, si intendono appartenenti alla seguente categoria (ex All. A DPR n. 207/2010 e legge n. 80/2014):

- **Categoria OS22** (Impianti di potabilizzazione e depurazione), **classifica III bis** – categoria specializzata a qualificazione non obbligatoria;

► La progettazione esecutiva, il cui importo totale è pari a € 20.000,00, si compone delle seguenti categorie:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Importo
	Codice	Descrizione	
IMPIANTI	IA.01	<i>Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio Distinta: OS22</i>	20.000,00

Si tratta di lavori previsti nel Pdl con Id COMM 768 il quale verrà finanziato interamente da tariffa del S.I.I..

Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. dddd), e dell'articolo 59, comma 5-bis, del Codice.

L'offerta sarà formulata mediante "offerta a prezzi unitari": i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come "elenco dei prezzi unitari".

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136.

Art. 3. Disciplina dei pagamenti.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136.

Per la disciplina dei pagamenti, nel rinviare espressamente a quanto indicato nel Capitolato speciale d'appalto, si rende noto che GAIA S.p.A. è tenuta all'applicazione del meccanismo dello split payment, di cui al D.L. 50/2017 e ss.mm. ii.

Inoltre, si precisa espressamente che GAIA S.p.A. effettuerà i pagamenti -con le modalità e le tempistiche indicate dal Capitolato speciale cui integralmente si rinvia-, a 180 giorni f.m. decorrenti dalla data di presentazione della fattura (come da condizioni generali di fornitura di GAIA S.p.A.), in deroga agli art. 4 e 5 del D.Lgs n. 231/2002.

Si significa che i pagamenti a 180 gg. f.m. in deroga agli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002, si basano sul presupposto per cui GAIA S.p.A. è azienda "monoservizio", la cui capacità finanziaria è strettamente legata agli incassi delle bollette dell'acqua. Conseguentemente, per una corretta e imprescindibile gestione finanziaria sia degli incassi che dei pagamenti, il ciclo finanziario attivo necessariamente condiziona il ciclo finanziario passivo, ovvero i pagamenti a favore dei fornitori.

I pagamenti avverranno, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136 del 13.8.2010 e ss.mm.ii., esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su appositi conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche i cui estremi (unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi) dovranno essere comunicati al committente entro 7 giorni dalla loro accensione o dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa.

In caso di RTI, tutti i pagamenti verranno effettuati a favore della capogruppo, sulla base di fatture presentate dalla stessa ed emesse dalla stessa e da ciascuna mandante in rapporto alle prestazioni effettivamente eseguite.

Ai sensi dell'art 105, comma 13 del Codice, la Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le lavorazioni dallo stesso eseguite.

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del Codice, all'appaltatore, su espressa richiesta, è concessa un'anticipazione pari al 20 per cento, calcolato sul valore del contratto di appalto, che potrà essere corrisposta entro quindici giorni dall'effettivo inizio del servizio.

Il recupero dell'anticipazione di cui sopra, eventualmente concessa dalla stazione appaltante all'aggiudicatario previo rilascio di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale, avverrà in modo progressivo e secondo le modalità indicate nella tabella sotto esposta:

DESCRIZIONE	
IMPORTO SAL	DA € 0 A € 40.000
RECUPERO IMPORTO ANTICIPAZIONE	FINO AD UN MAX DEL 50% DEL SAL
IMPORTO SAL	DA € 40.001 A € 60.000
RECUPERO IMPORTO ANTICIPAZIONE	FINO AD UN MAX DEL 55% DEL SAL
IMPORTO SAL	DA € 60.001 A € 100.000
RECUPERO IMPORTO ANTICIPAZIONE	FINO AD UN MAX DEL 60% DEL SAL
IMPORTO SAL	DA € 100.001 A € 150.000
RECUPERO IMPORTO ANTICIPAZIONE	FINO AD UN MAX DEL 65% DEL SAL
IMPORTO SAL	OLTRE € 150.001
RECUPERO IMPORTO ANTICIPAZIONE	FINO AD UN MAX DEL 70% DEL SAL

I pagamenti sono subordinati al previo accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, della regolarità contributiva dell'affidatario, nonché di ogni altra verifica prevista dalla legge e dai documenti di gara.

► N.B.: è obbligatoria l'emissione e trasmissione delle fatture in modalità elettronica.

Le fatture elettroniche dovranno pertanto essere emesse esclusivamente utilizzando il "Sistema di Interscambio" (SDI) e secondo il formato previsto dalla normativa (XML).

Al fine di poter adempiere a tale obbligo, l'appaltatore dovrà inviare le fatture al seguente codice destinatario: A4707H7 o, in alternativa, la fattura dovrà essere inviata al seguente indirizzo: fatture.gaia-spa@legalmail.it

Art. 4. Durata dell'appalto.

La progettazione esecutiva dovrà essere completata entro 30 (trenta) giorni decorrenti dal termine così come indicato all'articolo 14 del Capitolato speciale cui integralmente si rinvia.

Il mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione della progettazione esecutiva comporta l'applicazione della penale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo pari allo 0,50 per mille dell'importo contrattuale secondo quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Il termine massimo per ultimare i lavori è fissato in 100 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, o eventuali riduzioni offerte dall'impresa, che saranno vincolanti, così come stabilito espressamente nel Capitolato Speciale d'Appalto cui si rinvia.

Art. 5. Procedura di gara - criterio di aggiudicazione - modalità svolgimento gara.

Procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

L'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base al miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del Codice e ss.mm.ii., determinata sulla base dei criteri di valutazione e dei relativi fattori ponderali di cui al successivo articolo 6 del presente bando.

La presente procedura si svolgerà interamente in modalità telematica; pertanto le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici esclusivamente tramite la piattaforma di acquisti on-line di GAIA S.p.A., accessibile all'indirizzo

<https://gare-online.gaia-spa.it>, previa registrazione alla predetta piattaforma con le modalità indicate nel disciplinare telematico allegato al presente bando come indicato nel successivo articolo 16.

Art. 6. Criterio di aggiudicazione – criteri e sotto criteri di valutazione delle offerte

L'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016, determinato in ragione dei seguenti elementi:

Criteri di valutazione	punteggio massimo	PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO
OFFERTA TECNICA	70	100
OFFERTA TEMPO	10	
OFFERTA ECONOMICA	20	

OFFERTA TECNICA

I criteri e sub-criteri per l'attribuzione del punteggio relativo all'offerta tecnica sono di carattere sia quantitativo che qualitativo come definiti nella tabella seguente:

Criterio A (qualitativo)			
Qualità dei macchinari e dei materiali		Punteggio Sub-Criteri	Punteggio criterio
Sub-Criterio A.1	Caratteristiche tecniche costruttive e qualitative	15	25
Sub-Criterio A.2	Flessibilità e modularità	10	
Criterio B (qualitativo)			
Ottimizzazione energetica		Punteggio Sub-Criteri	Punteggio criterio
Sub-Criterio B.1	Ottimizzazione dei costi gestionali	15	15
Criterio C (quantitativo/qualitativo)			
Garanzia membrane		Punteggio Sub-Criteri	Punteggio criterio

Sub-Criterio C.1	Durata della garanzia meccanica integrale (quantitativo)	12	18
Sub-Criterio C.2	Caratteristica della garanzia fornita (qualitativo)	6	
Criterio D (qualitativo)			
Avviamento e manutenzione		Punteggio Sub-Criteri	Punteggio criterio
Sub-Criterio D.2	Piano di addestramento dei tecnici della Stazione Appaltante	6	12
Sub-Criterio D.3	Assistenza post-avviamento	6	

N.B.: Si precisa che quanto dichiarato dall'offerente in sede di gara costituisce parte vincolante del contratto.

Criterio A

Sub-Criterio A.1

Con il presente sub-criterio verranno valutate le caratteristiche tecniche costruttive e qualitative delle opere elettromeccaniche, elettriche, di automazione e dei materiali; saranno premiate soluzioni che utilizzino materiali durevoli e resistenti agli ambienti aggressivi, caratteristiche che privilegino la facilità di manutenzione, facilità di controllo delle performances, durabilità e compattezza.

Sub-Criterio A.2

Con il presente sub-criterio saranno valutate positivamente soluzioni progettuali che massimizzino la modularità e la flessibilità ai fini della gestibilità e della continuità del servizio e della gestione dei carichi di punta, specificando altresì la portata idraulica trattabile (media giornaliera e massima oraria a 12 °C e 28 °C) sul sistema MBR con uno dei treni previsti fuori servizio.

Criterio B

Sub-Criterio B.1

Con il presente sub-criterio il concorrente dovrà esplicitare il consumo di energia elettrica complessiva del comparto MBR giornaliero minimo garantito nelle condizioni di progetto di carico normale espresso in kWh; verrà tenuto conto altresì della modalità di esposizione del dato formulato. I dati faranno altresì parte, in fase di stesura di contratto, delle garanzie prestazionali dell'impianto da verificare in fase di collaudo.

Criterio C

Sub-Criterio C.1

Con il presente sub-criterio verrà valutata l'estensione della durata della garanzia delle membrane. Il concorrente dovrà presentare una dichiarazione di impegno/garanzia, sottoscritta dal fornitore delle membrane, ad estendere la durata del periodo di garanzia, previsto da Capitolato Speciale di Appalto in 24 mesi, per un ulteriore periodo espresso in mesi.

Con "Garanzia meccanica integrale" si intende il periodo di garanzia, con le caratteristiche e i contenuti per essa descritti dall'art. 92 del CSA, per rottura o danneggiamento della sezione filtrazione a membrane esteso a discrezione del fornitore rispetto alla richiesta minima.

Sub-Criterio C.2

Con il presente sub-criterio verrà valutata la completezza, l'eshaustività e la chiarezza della dichiarazione di impegno/garanzia fornita; in particolare dovranno essere dettagliati i limiti di garanzia (esplicitando altresì, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le prestazioni delle membrane anche da un punto di vista qualitativo indicando le concentrazioni dei principali inquinanti garantite in uscita fino alla fine della vita utile delle stesse), le linee guida che il gestore dovrà seguire per mantenere valida la garanzia, la disponibilità dell'appaltatore nel condividere con la stazione appaltante la verifica della funzionalità delle membrane durante tutto il periodo di garanzia al fine di minimizzare le problematiche che potranno affliggere le membrane.

Criterio D

Sub-Criterio D.1

Con il presente sub-criterio verrà valutata la formazione del personale della stazione appaltante al termine dei lavori. A tal proposito il concorrente dovrà esplicitare:

- le tematiche del corso;
- la durata del corso in termini di ore per ogni tematica e ore complessive;
- il numero di ripetizioni del corso per consentire la presenza di personale turnista;
- le qualifiche del personale addetto alla formazione.

Sub-Criterio D.2

Con il presente sub-criterio il concorrente sarà valutato in base all'assistenza tecnica che intenderà fornire alla stazione appaltante, in impianto e da remoto, durante i primi sei mesi di funzionamento del comparto MBR a partire dall'emissione del certificato di ultimazione dei lavori. Il concorrente dovrà dettagliare le tipologie di attività che intende offrire e la frequenza delle stesse.

Attribuzione dei punteggi

La valutazione dei singoli elementi sarà effettuata con il metodo aggregativo – compensatore, secondo quanto predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con le Linee Guida n. 2 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" (approvate con Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 ed aggiornate al D.lgs 19 aprile 2017, n.56 con Delibera del Consiglio n.424 del 2 maggio 2018), attraverso l'utilizzo della seguente formula:

$$P_i = \sum n[W_i * V_{ai}]$$

dove:

- P_i = punteggio dell'offerta i -esima
- n = numero totale di requisiti rispetto ai quali vengono fatte le valutazioni;
- W_i = peso o punteggio attribuito al requisito i -esimo;
- V_{ai} = è il coefficiente della prestazione riferito all'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra zero ed uno;
- \sum_n è la sommatoria.

Attribuzione punteggio relativo all'offerta tecnica

Di seguito viene riportato per ciascun sub-criterio il metodo di attribuzione del punteggio.

Criterio A

Sub-criterio	Metodologia di attribuzione del punteggio
Sub-criterio A.1	Qualitativo - Confronto a coppie
Sub-criterio A.2	Qualitativo - Confronto a coppie

Criterio B

Sub-criterio	Metodologia di attribuzione del punteggio
Sub-criterio B.1	Qualitativo - Confronto a coppie

Criterio C

Sub-criterio	Metodologia di attribuzione del punteggio
Sub-criterio C.1	<p>Il punteggio sarà attribuito per scaglioni successivi e secondo il seguente criterio:</p> <p>Fino a 24 mesi (periodo obbligatorio) zero punti</p> <p>Da 25 a 36 mesi 0,08 punti per ogni mese;</p> <p>Da 37 a 48 mesi 0,14 punti per ogni mese;</p> <p>Da 49 a 60 mesi 0,20 punti per ogni mese;</p> <p>Da 61 a 72 mesi 0,26 punti per ogni mese;</p> <p>Da 73 a 84 mesi 0,32 punti per ogni mese;</p>

	Esempio: caso di 64 mesi Punteggio: $12*(0,08+0,14+0,2) + 4*0,26 = 6,08$
Sub-criterio C.2	Qualitativo - Confronto a coppie

N.B.: La mancanza della sottoscrizione della dichiarazione di impegno/garanzia da parte del fornitore delle membrane determinerà l'attribuzione del giudizio "non valutato" e quindi di un punteggio pari a "zero" per tutti i sub-criteri relativi al Criterio C.

Criterio D

Sub-criterio	Metodologia di attribuzione del punteggio
Sub-criterio D.1	Qualitativo - Confronto a coppie
Sub-criterio D.2	Qualitativo - Confronto a coppie

Non si prevede alcuna riparametrazione dei punteggi assegnati con gli elementi di natura quantitativa.

Per quanto riguarda gli elementi di valutazione aventi natura qualitativa il punteggio verrà calcolato dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie" (Linee Guida n. 2 approvate con Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 ed aggiornate al D.lgs 19 aprile 2017, n.56 con Delibera del Consiglio n.424 del 2 maggio 2018).

Nello specifico, per il suddetto criterio di valutazione, ogni commissario procederà al confronto - a due a due - delle offerte formulate da ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce ed il grado di preferenza, variabile da 1 a 6, secondo la seguente scala semantica: 1 (parità); 2 (preferenza minima); 3 (preferenza piccola); 4 (preferenza media); 5 (preferenza grande) e 6 (preferenza massima). In caso di incertezza di valutazione saranno attribuiti punteggi intermedi.

Ciascun commissario procederà, quindi, a costruire la cd. "matrice triangolare" secondo le indicazioni riportate nelle Linee Guida n. 2 sopra citate.

Al termine dei confronti si trasforma, per ciascun commissario, la somma dei coefficienti attribuiti mediante il "confronto a coppie", in coefficienti variabili tra zero e uno e si calcola la media dei coefficienti di ciascun commissario attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e agli altri concorrenti un punteggio conseguentemente proporzionale al coefficiente raggiunto.

Infine, per ciascun criterio di valutazione, la Commissione procederà a moltiplicare il coefficiente definitivo ottenuto da ogni concorrente per il relativo peso (punteggio massimo) previsto, così da ottenere il punteggio attribuito al concorrente.

Nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti sono determinati con il metodo secondo cui ciascun commissario, per ciascun sub-criterio, attribuisce discrezionalmente un coefficiente variabile tra zero ed uno secondo la scala di valori di seguito riportata (0,0=scadente; 0,2= insufficiente; 0,4= mediocre; 0,6= sufficiente; 0,8= buono; 1,0= ottimo). Successivamente si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Si precisa che non è prevista una riparametrazione dei punteggi con assegnazione del peso totale dell'offerta tecnica (70 punti) all'offerta che ha ottenuto il massimo punteggio.

Attribuzione punteggio relativo all'offerta tempo

L'offerta tempo dovrà indicare i giorni naturali e consecutivi offerti sia per la progettazione esecutiva che per l'esecuzione dei lavori (obbligatoriamente inferiori o uguali al termine di esecuzione massimo indicato dalla stazione appaltante e pari ad un complessivo di 130 giorni naturali consecutivi, di cui 30 per la progettazione esecutiva e 100 per i lavori, dalla data riportata nel verbale di consegna che potrà avvenire anche in via d'urgenza immediatamente dopo l'aggiudicazione), da cui si ricaverà il ribasso offerto. La riduzione massima consentita è pari al 30%.

Il punteggio massimo (10 punti) verrà attribuito al concorrente la cui offerta tempo risulta essere la minore tra tutte le offerte tempo, cioè al concorrente che avrà offerto il miglior ribasso. Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula.

$$P(i) = T(i) / T_{max} * 10$$

Dove:

- P (i) rappresenta il punteggio attribuito all'offerta "i";
- T (i) rappresenta il ribasso offerto dal concorrente "i";
- T max è il ribasso massimo formulato sul tempo.

Eventuali ribassi maggiori del 30% non comporteranno un maggior punteggio rispetto al punteggio massimo attribuibile.

Si precisa altresì che i giorni naturali e consecutivi che deriveranno dal ribasso offerto dal concorrente saranno da considerarsi:

- al netto dei giorni necessari per l'approvazione del progetto esecutivo da parte della Stazione Appaltante;
- comprensivi degli eventuali giorni necessari alla revisione del progetto esecutivo da parte del concorrente a seguito delle richieste di integrazioni della stazione appaltante disciplinate dall'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Attribuzione punteggio relativo all'offerta economica

Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa (offerta economica) il punteggio sarà attribuito a ciascun concorrente in base alla seguente formula:

$$V_{ai} = R_a / R_{max}$$

Dove

V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1

R_a = valore (ribasso) del concorrente a

R_{max} = valore (ribasso) dell'offerta più conveniente

Art. 7. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione.

Sono ammessi a partecipare alla gara:

- gli operatori economici di cui all'articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- gli operatori economici di cui all'articolo 46 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all'art. 45, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 45, 46, 47 e 48 del Codice.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare:

- ai sensi dell'articolo 48 comma 7 del Codice, **è vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete;
- ai sensi dell'articolo 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete **è vietato** partecipare anche in forma individuale;
- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, i consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
- ai consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, **è vietato** incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate dall'articolo 48 comma 7bis del Codice (es intervenuto fallimento ecc), e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata;
- le reti di imprese di cui all'articolo 45 comma 2 lett. f) del Codice rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare:

- a) Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. rete – soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (c.d. rete – contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione e offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un'impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della subassociazione.

Ai sensi dell'articolo 186 bis del R.D. 16 marzo 1942 n. 367, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale, può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

► **N.B.** Per quanto concerne la partecipazione in forma di raggruppamenti temporanei di concorrenti si specifica che, stante la natura dell'appalto, alla presente procedura potranno partecipare RTI orizzontali, verticali e miste.

► **N.B.** Si precisa che la progettazione dovrà essere espletata da professionisti (soggetti persone fisiche) di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. iscritti negli appositi albi (es: albo ingegneri) previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente già indicati in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto indicato o associato per la progettazione.

I suddetti professionisti progettisti dovranno:

- Non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- Essere iscritti nel relativo Albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti ovvero essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione secondo le norme del paese dell'Unione Europea di appartenenza;
- Essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- non partecipare alla gara in qualità di dipendente di altra impresa concorrente o quale libero professionista o componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile o quale amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore di società di professionisti o società di ingegneria.

► **N.B.** Si specifica che ai sensi dell'articolo 24 comma 5 del Codice, all'atto di presentazione dell'offerta deve essere indicata la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

Art. 8. Requisiti generali - cause di esclusione

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Art. 9. Requisiti speciali

9.1. Requisiti di idoneità professionale

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- A) (*in caso di società*) iscrizione, ai sensi dell'articolo 83 comma 3 del Codice, al registro della Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura (o ad analogo registro dello Stato aderente all'Unione Europea) per un oggetto congruo a quello dell'appalto;
- B) (*in caso di società cooperative*) iscrizione all'Albo delle società cooperative istituito ex D.M. attività produttive del 23.06.04;
- C) iscrizione all'Albo professionale di tutti i professionisti, nominativamente già indicati in sede di offerta da parte del concorrente, che svolgeranno l'attività di progettazione;

D) Possesso dell'idoneità tecnico-professionale di cui all'art. 16 L.R. Toscana 38/07 e, pertanto, dovrà aver rispettato i seguenti adempimenti (*in caso di imprese*):

- 1) aver nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale;
- 2) aver nominato il medico competente nei casi previsti dall' art. 18 del D. Lgs. 81/08;
- 3) aver redatto il documento di valutazione dei rischi ai sensi degli artt. 17, 26 e 28, D. Lgs. 81/08;
- 4) aver compiuto adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e salute, ai sensi degli artt. 18, 36 e 37 del D. Lgs. 81/08.

E) Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali

- **alla Categoria 2 bis, in qualità di produttore del rifiuto, che pertanto provvederà al trasporto dei rifiuti in conto proprio;**

L'impresa dovrà pertanto autocertificare l'effettuazione di tali adempimenti. Prima dell'aggiudicazione la stazione appaltante provvederà al controllo dell'effettuazione dei suddetti adempimenti. In caso di esito negativo si provvederà a comunicare il fatto alla competente ASL e all'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici ai sensi dell'articolo 16 comma 1 bis L.R. 38/07.

Gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia, sono tenuti a produrre documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di idoneo requisito equivalente, in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 45, 83 e 86 del Codice.

9.2 Requisiti di capacità tecnico-professionale.

Trattandosi di appalto a prestazioni integrate di cui all'art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. i concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso alternativamente dei seguenti requisiti:

a) per le imprese qualificate SOA per progettazione e costruzione:

a.1.) attestazione, rilasciata da organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzato, in corso di validità, che documenti la qualificazione per progettazione e costruzione nella categoria e classifica adeguata all'importo a base d'asta (OS 22 classifica III bis), comprensivo degli oneri per la progettazione esecutiva, secondo quanto indicato all'articolo 2 del presente bando di gara;

a.2) per le attività di progettazione esecutiva:

espletamento negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando, di servizi di cui all'art. 3 comma 1 lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a 1 volta l'importo stimato dei lavori

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Costo	Requisito
	Codice	Descrizione		
IMPIANTI	IA.01	<i>Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali -</i>	1.412.730,57	1.412.730,57

		<i>Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio</i> <i>Distinta: OS22</i>		
--	--	--	--	--

Il concorrente deve elencare i lavori per i quali ha svolto i servizi tecnici, almeno fino al raggiungimento del requisito richiesto, indicando per ciascun lavoro le date, il committente, la descrizione sommaria, l'ubicazione, la individuazione delle classi e categorie che lo compongono, gli importi dei lavori (distintamente per ciascuna classe e categoria), il tipo di servizio, e l'indicazione del soggetto che ha svolto il servizio; ai fini dei requisiti sono considerati solo i lavori delle classi e categorie pertinenti in relazione a quelle che individuano i lavori oggetto delle prestazioni di cui al presente bando di gara.

a.3) espletamento negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando di almeno 2 (due) servizi di ingegneria e di architettura nell'ambito della depurazione delle acque reflue che comprenda la progettazione di interventi che utilizzino la tecnologia MBR (Membrane BioReactor) per un importo totale non inferiore a 580.000,00 €.

► Si specifica che in riferimento al precedente punto 9.2.a.2.), i lavori valutabili sono esclusivamente quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati e ultimati negli anni considerati utili nel periodo indicato in precedenza, oppure la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca non computabile.

N.B. L'importo utile dei singoli lavori da considerare ai fini dei requisiti è:

- - quello riconosciuto in sede di collaudo se il lavoro è stato collaudato;
- - quello risultante dalla contabilità finale se il lavoro è ultimato ma non collaudato;
- - quello di contratto, aggiornato in base ad eventuali atti aggiuntivi o atti di sottomissione, se il lavoro è in corso;
- - quello di aggiudicazione se i lavori non sono stati ancora iniziati;
- - quello del progetto approvato se il lavoro non è stato appaltato.

N.B.

► Per quanto concerne il predetto requisito di cui al precedente punto 9.2.a.2.), le imprese attestare per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva, laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione, ex articolo 59 comma 1 bis ultimo capoverso D.Lgs. 50/2016 e ss.mm..

b) per le imprese qualificate SOA per sola costruzione:

b.1.) Attestazione, rilasciata da organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzato, in corso di validità, che documenti la qualificazione per la costruzione in categoria e classifica adeguata all'importo a base d'asta comprensivo degli oneri per la progettazione esecutiva, secondo quanto indicato all'articolo 2 del presente bando di gara.

b.2.) i requisiti previsti per i progettisti di cui al precedente punto 9.2.a.2.).

► Le imprese di costruzioni sprovviste dei requisiti di progettazione di cui al precedente punto 9.2.b.2.) dovranno alternativamente:

- **Associare**, quale mandante di raggruppamento temporaneo di tipo verticale incaricato della progettazione, uno dei soggetti elencati all'art. 46 comma 1 lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in possesso dei

requisiti di progettazione di cui ai precedenti punti 9.2.b.2) e 9.2.a.2.). Detti professionisti progettisti, in quanto mandanti, assumeranno la qualità di concorrenti.

L'eventuale raggruppamento di progettisti costituirà un "subraggruppamento" all'interno del raggruppamento di cui fa parte l'impresa (o le imprese) di costruzione.

Si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice.

- **Indicare** (ex articolo 59 comma 1 bis) del Codice) uno dei soggetti elencati all'art. 46 comma 1 lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, in possesso dei requisiti di progettazione di cui ai precedenti punti 9.2.b.2) e 9.2.a.2.).

I suddetti progettisti indicati NON assumono la qualità di concorrenti (poi contraenti). Resta comunque ferma la previsione di cui all'articolo 24 comma 5 del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. per cui "indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l'incarico professionale è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente già indicati in sede di presentazione dell'offerta con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali".

N.B.: In entrambi i casi, sia il progettista associato che quello indicato dovranno dimostrare il possesso dei requisiti generali di cui al precedente articolo 8, nonché quello dei requisiti di idoneità professionale e capacità tecnico-professionale ad esso pertinenti.

Art. 10. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazione di imprese di rete, Geie.

I requisiti di cui ai precedenti articoli 8 (requisiti generali) e 9.1 (requisiti di idoneità professionale) devono essere posseduti:

in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, Geie

- a. Da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziate o GEIE;
- b. Da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

in caso di consorzi di cooperative e di imprese artigiane e consorzi stabili

- a. Dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

N.B. ► Si precisa preliminarmente che, posto che l'oggetto dell'appalto ricomprende sia la parte dell'esecuzione dei lavori che la parte della progettazione dei lavori, ai fini di un'eventuale RTI verticale/mista, la prestazione afferente l'esecuzione dei lavori deve intendersi quale prestazione principale.

Potranno dunque verificarsi le seguenti ipotesi:

1) **raggruppamenti temporanei** di cui all'art. 45 comma 1 lett. d) del Codice, i consorzi ordinari di cui all'art. 45 comma 1 lett. e) e le aggregazioni di imprese – GEIE di cui all'art. 45 comma 1 lett. f) del Codice **di tipo orizzontale** (nel caso in cui si associno due o più imprese tutte in possesso di attestazione SOA sia per progettazione che costruzione e che tutte svolgano una percentuale di entrambe le prestazioni (sia lavori che progettazione)): in tal caso i requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al precedente articolo 9.2. (richiesti nel bando per l'impresa singola) devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10%. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume in sede di offerta i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

2) raggruppamenti temporanei i consorzi ordinari e le aggregazioni di imprese – GEIE sopra richiamati **di tipo verticale** (nel caso in cui si associno due soggetti, di cui l'uno che svolgerà in maniera esclusiva la parte di costruzione e l'altro che svolgerà in maniera esclusiva la parte della progettazione): in tal caso, posto che la prestazione afferente l'esecuzione dei lavori deve intendersi quale prestazione principale, i requisiti di capacità tecnico-professionale di cui ai precedenti articoli 9.2.a.1. e 9.2.b.1 (possesso SOA) devono essere posseduti interamente dalla capogruppo, mentre i requisiti di capacità tecnico professionale di cui ai precedenti articoli 9.2.a.2.) e 9.2.b.2.) (svolgimento servizi analoghi per la prestazione di progettazione) dovranno essere posseduti interamente dalla mandante.

► Resta inteso che:

- Anche in caso di raggruppamento temporanei verticali, sia i requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria OS 22 Classifica III bis, sia i requisiti relativi alla progettazione, possono comunque essere assunti da un raggruppamento di tipo orizzontale, andandosi così a costituire un raggruppamento **di tipo misto**.

Si precisa in ogni caso che:

Ai sensi dell'art. 47 comma 2 bis, così come introdotto dal D.L. n. 32 del 18.4.19, la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel presente bando è valutata a seguito di verifica dell'effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile, ai consorziati sono attribuiti pro quota i requisiti economico – finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.

► Nell'ambito della prestazione afferente l'esecuzione dei lavori

Si ricorda che i concorrenti in possesso di attestazione SOA in classifica III o superiore, devono anche essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall'attestato SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia conforme.

In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete, consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono esclusivamente lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II.

► Nell'ambito delle prestazioni afferenti la progettazione esecutiva

Nel caso in cui il concorrente associ più professionisti costituiti in raggruppamento temporaneo, i requisiti di capacità tecnico-professionale specifici per le attività di progettazione di cui ai precedenti articoli 9.2.a.2. (servizi analoghi) devono essere posseduti e dichiarati nella misura minima del 40% dal capogruppo; i mandanti devono possedere cumulativamente la residua per centuale dei requisiti fermo restando che il progettista capogruppo possiede, in ogni caso, i requisiti in misura maggioritaria.

► **N.B.** Si precisa infine che nel caso di raggruppamento temporanei tra professionisti, ai sensi dell'articolo 4 comma 1 del D.M. n. 263/2016, gli stessi "devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista" e che "i requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti". (N.B. si precisa infine che la presenza del giovane professionista si intende garantita anche da un rapporto di dipendenza/collaborazione con uno dei soggetti componenti dell'RTP).

Art. 11. Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o raggruppato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico – finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83 lett. b) e c) del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali e di idoneità professionale di cui ai precedenti articoli n. 8 e n. 9.1. del presente bando.

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'articolo 89 comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Ai sensi dell'articolo 89 comma 3 del Codice il concorrente provvede a sostituire l'ausiliario qualora per quest'ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione.

Ai sensi dell'articolo 89 comma 5 del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente, si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

Si specifica che ai sensi dell'art. 89 comma 1 penultimo capoverso del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il concorrente dovrà allegare alla domanda di partecipazione – in originale o copia autentica- il contratto in forza del quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'operatore economico ausiliario.

Articolo 12. Subappalto

Il subappalto è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'art. 105 del Codice.

Con particolare riferimento ai lavori, la quota massima subappaltabile è pari al 40% della categoria OS 22.

Relativamente alla progettazione, si precisa che ai sensi dell'articolo 31 comma 8, l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

► Si precisa espressamente che qualora il concorrente, singolo o associato, non possieda il requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, categoria 2 bis (si ricorda che non è consentito l'avvalimento per il requisito in parola), dovrà necessariamente subappaltare tale attività a soggetto in possesso di idonea iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alla categoria 4, classe F o superiori.

Ai sensi dell'art. 105 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ove il concorrente abbia presentato istanza di subappalto in sede di gara, la stazione appaltante autorizzerà il subappalto ai sensi di quanto previsto nell'art. 105 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., purchè:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia in possesso di tutti i requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività che in concreto dovrà svolgere;

c) all'atto dell'offerta (preferibilmente nel modello DGUE) siano state indicate le parti di servizio che intende subappaltare.

d) Il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 105 comma 13 del Codice, la stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite.

Art. 13. Sopralluogo.

Il sopralluogo è obbligatorio e da svolgersi con la presenza di personale GAIA S.p.A.. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo si svolgerà esclusivamente previo appuntamento (da prenotare con almeno 3 giorni lavorativi di preavviso) con il Responsabile del Servizio Depurazione Versilia Sud – Simone Bonomo (cellulare: 349 0099600, ufficio 0584 941717; simone.bonomo@gaia-spa.it).

► La certificazione dell'avvenuto sopralluogo potrà essere effettuata servendosi del fac simile allegato al presente bando di gara (o di un modello conforme), e dovrà essere sottoscritta dal soggetto che ha svolto il sopralluogo (N.B.: oltre al rappresentante legale e direttore tecnico del concorrente –come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro- o dipendente dell'operatore economico concorrente, il sopralluogo potrà essere svolto anche da un soggetto NON legato al concorrente da un vincolo di subordinazione, purché munito di apposita delega).). Detta attestazione dovrà altresì essere sottoscritta dal tecnico incaricato GAIA S.p.A.. In caso di raggruppamento temporaneo già costituito o non ancora costituito, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48 comma 5 del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori.

La certificazione dell'avvenuto sopralluogo dovrà essere allegata nella "busta" amministrativa, così come meglio indicato al successivo articolo 20.3. del presente bando.

Art. 14. Garanzia provvisoria

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo a base d'asta e cioè pari ad € 28.754,61 (euro ventottomilasettecentocinquantaquattro,61).

Ai sensi dell'articolo 93 comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011.

► Si precisa che, la garanzia provvisoria, in qualunque sua forma, dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93 comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio di cui all'articolo 103 comma 1 del Codice.

► Il suddetto impegno al rilascio della garanzia definitiva non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Si precisa inoltre che la garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'articolo 89 comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita esclusivamente, a scelta del concorrente, con bonifico o garanzia fideiussoria.

Nel caso di fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative, gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

- <http://www.ivass.it/ivass/imprese.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) Contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito
- 2) Essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituendo/costituito raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio.
- 3) Essere conforme ai nuovi schemi-tipo contenuti nell' "Allegato A-Schemi Tipo" del D.M. n. 31 del 19.01.2018 (pubblicato in G.U. n. 83 del 10.04.18 ed in vigore dal 26.04.18), evidenziando in particolare che:
 - Le garanzie fideiussorie possono essere rilasciate anche congiuntamente da più garanti. In tal caso le singole garanzie possono essere presentate sia con atti separati per ciascun garante e per la relativa quota, sia all'interno di un unico atto che indichi tutti i garanti e le relative quote. La suddivisione per quote opera nei rapporti interni ai garanti medesimi, fermo restando il vincolo di solidarietà nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore.
 - Le quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole garanzie, ovvero indicate unitariamente nell'unico atto, corrispondono, in ogni caso, all'importo complessivo garantito.
- 4) Avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo di presentazione dell'offerta;
- 5) Essere prodotta in formato p7m sottoscritta digitalmente sia dal garantito che dal garante con firma digitale in corso di validità, ovvero in formato digitale mediante scansione dell'originale o della copia autentica (ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000) sottoscritta in cartaceo, in entrambi i casi con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito, unitamente alla scheda tecnica conforme all' "Allegato B-Schede Tecniche" contenuto nel D.M. n. 31 del 19.01.2018, debitamente compilata e sottoscritta dal garante e dal contraente, con una delle due modalità sopra indicate.

Si precisa tuttavia che:

► Ai sensi del comma 5 del D.M. n. 31 del 19.01.2018, ai fini della semplificazione delle procedure, gli offerenti e gli appaltatori possono presentare alla stazione appaltante la sola scheda tecnica conforme all' "Allegato B-Schede Tecniche" contenuto nel succitato D.M. n. 31 del 19.01.2018, debitamente compilata e sottoscritta dal garante e dal contraente (si ricorda in particolare che è obbligatorio l'impegno al rilascio della garanzia definitiva ex art. 103 del Codice, salvo che per le microimprese, piccole e medie imprese e i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari

esclusivamente dalle medesime costituiti), precisando che dovrà comunque essere prodotta in formato digitale, mediante una delle due modalità indicate al precedente punto.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'articolo 93 comma 7 del Codice dei contratti pubblici.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente autocertifica nell'offerta il possesso dei relativi requisiti, se del caso allegando copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni:

- a. In caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'articolo 48 comma 2 del Codice, consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- b. In caso di partecipazione in consorzio di cui all'articolo 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio / aggregazione di imprese di rete.

La mancata presentazione della garanzia provvisoria –a condizione che la garanzia sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta–, ovvero la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione, potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 93 comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93 comma 9, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Art. 15. Pagamento a favore dell'Autorità

I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, pari ad € 140,00 (centoquaranta/00) secondo le modalità di cui alla deliberazione ANAC n. 1174 del 2018, recante Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23/12/2005, n. 266, per l'anno 2019 e allegano in formato digitale, tramite scansione dell'originale in cartaceo, la ricevuta ai documenti di gara.

► In caso di mancata presentazione della ricevuta del pagamento tra la documentazione prodotta in sede di offerta, la stazione appaltante può disporre il soccorso istruttorio ai sensi dell'articolo 83 comma 9 del Codice, conseguentemente sanandosi la mancata presentazione della ricevuta, esclusivamente a condizione che il pagamento sia già stato effettuato prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

► La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, precedente alla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1 comma 67 della Legge 266/2005.

Art. 16. Documentazione di gara

La documentazione a base di gara consiste in:

- A. Documentazione amministrativa: bando di gara con i relativi allegati (All. A: DGUE; All. B: dichiarazione con istanza di partecipazione; All. B1: dichiarazione professionisti; All. C: dichiarazione ausiliari; All. D: dichiarazione concorrenti con identità plurisoggettive; All. E: modello dichiarazione sopralluogo).
- B. Documentazione tecnica: Capitolato speciale, computo metrico, Lista delle lavorazioni e forniture, nonché tutti gli altri documenti tecnici elencati nel file denominato "Elenco elaborati".

La suddetta documentazione, unitamente al disciplinare telematico di gara, è disponibile sulla piattaforma di acquisti online di GAIA S.p.A., accessibile all'indirizzo gare-online.gaia-spa.it

Art. 17. Modalità di presentazione–sottoscrizione documenti di gara

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a) Devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm. in carta semplice, con la sottoscrizione con firma digitale del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);
- b) Potranno essere firmate digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata in formato digitale la scansione dell'originale della relativa procura o di una sua copia conforme;
- c) Devono essere rese e firmate digitalmente dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorchè appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
- d) Devono essere inserite negli appositi spazi previsti da GAIA S.p.A. sulla piattaforma telematica in relazione alla presente gara.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83 comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana, prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Le dichiarazioni per la partecipazione alla presente procedura dovranno essere preferibilmente redatte sui modelli predisposti dalla stazione appaltante, reperibili in piattaforma come meglio specificato al precedente articolo 16.

► Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica sul sito <https://gare-online.gaia-spa.it> e, ove richiesto, firmata digitalmente.

Art. 18. Soccorso istruttorio.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelli afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del Codice.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta (es: garanzia provvisoria, contratto di avvalimento aventi data certa anteriore alla data di scadenza delle offerte, ecc..).

Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna un termine non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio.

In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Art. 19 . Modalità e termini di presentazione delle offerte

Gli operatori economici interessati a partecipare all'appalto dovranno registrarsi ed identificarsi sulla piattaforma accessibile all'indirizzo <https://gare-online.gaia-spa.it> ed inserire negli appositi spazi previsti la documentazione di seguito elencata **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30 marzo 2020 13 MAGGIO 2020.**

Si precisa espressamente che:

► L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella "busta" della documentazione amministrativa e/o nella "busta" della documentazione tecnica e/o nella "busta" della documentazione tempo, **è causa di esclusione;**

► Le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara, **saranno escluse**

► L'offerta, **a pena di esclusione**, dovrà contenere le seguenti "buste":

- "Busta" A) : documentazione amministrativa;
- "Busta" B): offerta tecnica;
- "Busta" C): offerta tempo;
- "Busta" D): offerta economica.
-

Art. 20. Contenuto della "Busta" A – Documentazione Amministrativa.

L'operatore economico dovrà inserire negli appositi spazi predisposti sulla piattaforma:

20.1) DGUE;

20.2) Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 con istanza di partecipazione;

20.3) Documentazione a corredo

20.1) ► Documento di gara unico europeo (fac simile – Allegato A) firmato digitalmente a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente; la domanda può essere firmata digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, a pena di esclusione, in formato digitale, tramite scansione, originale o copia conforme all'originale della relativa procura.

Si precisa che:

- la compilazione della **Parte I** del modello è ad esclusivo carico della stazione appaltante; l'operatore economico non dovrà dunque provvedervi;

- **Parte II – Informazioni sull'operatore economico:** il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti;

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:

- 1) DGUE firmato digitalmente dall'ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI;
- 2) Dichiarazione sostitutiva (*fac simile All. C*) di cui all'articolo 89 comma 1 del Codice, firmata digitalmente dall'ausiliario con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione –per tutta la durata dell'appalto- le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) Dichiarazione sostitutiva (*fac simile All. C*) di cui all'articolo 89 comma 7 del Codice, firmata digitalmente dall'ausiliario con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) In formato digitale, tramite scansione, originale o copia conforme all'originale del contratto di avvalimento in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono dettagliatamente essere descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento, a pena di nullità, contiene ai sensi dell'articolo 89 comma 1 del Codice, al specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

► Il concorrente, **pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto**, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 80 del Codice.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione.

Parte V – Riduzione del numero dei candidati qualificati

La compilazione è richiesta solo per le tipologie di procedure indicate nella suddetta parte V del DGUE.

Parte VI - Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

► **N.B.:** Il DGUE deve essere presentato:

- Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- Nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Si precisa che a seguito del Comunicato del Presidente ANAC dell'8 novembre 2017, il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente con riferimento a tutti i soggetti

indicati al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito in esame.

Ciò posto, appare opportuna l'adozione da parte dei legali rappresentanti dei concorrenti, di adeguate cautele volte ad evitare il rischio di rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non veritiere. A tal fine, potrebbe provvedersi alla preventiva acquisizione, indipendentemente da una specifica gara, delle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di ciascuno dei soggetti individuati dalla norma, imponendo agli stessi l'onere di comunicare eventuali variazioni e prevedendone, comunque, una periodica rinnovazione.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80 commi 1,2 e 5 lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

20.2) ► Istanza di partecipazione con dichiarazione sostitutiva (fac simile – Allegato B).

La dichiarazione sostitutiva contenente la domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'Allegato B) predisposto dalla stazione appaltante e reperibile sulla piattaforma <https://gare-online.gaia-spa.it> come indicato all'articolo 16 del presente bando di gara e comunque dovrà contenere tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente dovrà infatti rendere una dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente dal legale rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale dichiara:

a) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, lett. b-bis) e 80, comma 5, lett. f-ter) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

b) di essere in possesso di attestazione SOA per le seguenti Categorie e Classifiche che documenti la qualificazione per progettazione e costruzione in Categorie e classifiche adeguate alla gara e l'esistenza, in caso di classifica III o superiore, della certificazione del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001:2008 in corso di validità;

(ovvero)

b-1) di essere in possesso di attestazione SOA per le seguenti Categorie e Classifiche che documenti la qualificazione per la sola costruzione in Categorie e classifiche adeguate alla gara e l'esistenza, in caso di classifica III o superiore, della certificazione del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001:2008 in corso di validità;

c) di soddisfare tramite (es: *progettista associato in RTP/progettisti indicati ecc..*: scrivere a fianco la modalità prescelta)i requisiti speciali di partecipazione richiesti per la progettazione di cui all'articolo 9.2.b.2) del bando di gara;

d) i nominativi dei progettisti associati o indicati o facenti parte del proprio staff di progettazione, ai quali intende affidare la progettazione esecutiva e indica espressamente il nominativo della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche

.....
.....

e) (solo nel caso di RTP di cui all'art. 46 D.lgs. 50/2016) il nominativo del giovane professionista progettista di cui all'articolo 4 comma 1 del D.M. n. 263/2016.....;

f) che i predetti professionisti sono iscritti nel relativo Albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero sono in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione secondo le norme del Paese dell'Unione Europea di appartenenza;

g) di non partecipare alla medesima gara in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero partecipare alla gara in forma individuale e quale componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;

h) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice etico di GAIA S.p.A. e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

i) di accettare, ai sensi dell'art. 100, comma 2, del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;

l) di accettare espressamente quanto prescritto dall'art. 53 del d.lgs. n. 50/2016 in materia di accesso agli atti, autorizzando la stazione appaltante –qualora un partecipante eserciti tale facoltà di accesso- a rilasciare copia della documentazione presentata per la partecipazione alla gara con le modalità e nei limiti previsti dalla norma suddetta;

m) di aver direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali di gara, giudicando gli stessi esaustivi ed esente da vizi o errori;

n) di aver giudicato la progettazione e le opere realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

o) di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;

p) di accettare le particolari condizioni di esecuzione del contratto prescritte dagli atti di gara e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;

q) di aver preso totale ed esaustiva conoscenza dei luoghi ove dovranno essere eseguiti i lavori, delle loro caratteristiche e della relativa natura, delle condizioni in cui dovranno essere eseguite le prestazioni, comprese le condizioni relative alla sicurezza, e delle eventuali difficoltà che potranno essere incontrate nell'esecuzione dei luoghi stessi, conseguentemente dichiarando altresì di aver acquisito tutti gli elementi necessari ed utili per la formulazione dell'offerta e per l'individuazione dell'organizzazione del lavoro necessaria all'esecuzione dell'appalto, comprese le condizioni di sicurezza;

r) di accettare espressamente la disciplina dei pagamenti a 180 giorni f.m. decorrenti dalla data di presentazione della fattura (come da condizioni generali di fornitura di GAIA S.p.A.), in deroga agli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002;

s) di acconsentire espressamente alla ricezione di qualsiasi comunicazione mediante PEC, all'indirizzo indicato nel modello di autocertificazione ai sensi dell'art. 76 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

t) di acconsentire espressamente a quanto previsto nell'art. 211, comma 1 primo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 a che la stazione –in caso di questioni insorte durante lo svolgimento delle procedura di gara- richieda parere di precontenzioso all'ANAC, vincolante per entrambe le parti, fatto salvo quanto indicato al predetto articolo comma 1 parte seconda;

u) dichiara di aver proceduto agli adempimenti in materia di salute e sicurezza previsti dall'art. 16 della L.R. Toscana n. 38/07 e ss.mm.;

v) di essere una micro/piccola/media impresa e di aver pertanto diritto a presentare una cauzione provvisoria ridotta nella misura del 50% ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267.

x) dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante dell'impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo, ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. b) e dell'art. 110 comma 5 del Codice, ad integrazione di quanto indicato

nella Parte III, Sez. C, del DGUE indica gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale di; nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di un RTI e che le altre imprese aderenti al Raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis comma 6 della legge fallimentare;

y) dichiara di essere in possesso di una o più delle certificazioni sotto elencate, in forza della quale ha diritto alla riduzione dell'importo della cauzione provvisoria, esclusivamente nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del Codice

- ▶ certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001 ovvero copia conforme della suddetta certificazione;
- ▶ certificazione della registrazione al sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS), ovvero copia conforme della suddetta certificazione;
- ▶ certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, ovvero copia conforme della suddetta certificazione;
- ▶ certificazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea (Ecolabel UE);
- ▶ di aver sviluppato un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;
- ▶ di essere in possesso del rating di legalità e rating di impresa o dell'attestazione del modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione OHSAS 18001;
- ▶ certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di Energy Service Company per l'offerta qualitativa dei servizi energetici;

z) di essere informato che, ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (in seguito "Regolamento"), i dati personali relativi alle persone fisiche potranno essere trattati come segue:

1) I dati personali potranno essere trattati per le seguenti finalità: a). esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale il Fornitore è parte, o per adempiere, prima dell'esecuzione del contratto, a Sue specifiche richieste; b). adempimento di obblighi di legge connessi a disposizioni civilistiche, fiscali e contabili; c). gestione dei fornitori (amministrazione dei fornitori; amministrazione di contratti, ordini, arrivi, fatture; selezioni in rapporto alle necessità dell'impresa); d). gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali, diffide, transazioni, recupero crediti, arbitrati, controversie giudiziarie);

2) Base giuridica e conferimento.

La base giuridica del trattamento di cui ai punti 1.a) 1.c) è il contratto di cui il Fornitore è parte o l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta. La base giuridica dei trattamenti ai punti 1 b) e 1 d) è la necessità di adempiere ad obblighi legali ai quali è soggetto il titolare del trattamento e il legittimo interesse del Titolare nell'ambito del rapporto commerciale. Il conferimento delle informazioni è necessario per adempiere gli obblighi legali e contrattuali, pertanto l'eventuale rifiuto a fornire alcuni dati potrà determinare l'impossibilità di dare esecuzione al contratto medesimo.

3) Destinatari dei dati personali.

I dati personali da Lei forniti saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto l'autorità e la responsabilità del Titolare. I dati personali potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che

forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, servizi tecnici informatici, società di trasporto delle merci, banche ed istituti di credito, società di recupero crediti, società o studi di consulenza legale, fiscale e commerciale, imprese di assicurazione e altri fornitori di servizi inerenti alle finalità sopracitate. Ai soggetti sopra indicati saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per l'espletamento delle relative funzioni. L'elenco aggiornato di tutti i destinatari è disponibile presso la sede del Titolare del trattamento.

4) Diritti dell'interessato.

L'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal CAPO III del succitato Regolamento.

In particolare, l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di opporsi in tutto od in parte, all'utilizzo dei dati; nonché di esercitare gli altri diritti a questi riconosciuti dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere esercitati scrivendo a mezzo posta al Titolare presso la Casella Postale 199 55045 Pietrasanta, Frazione Marina,, oppure tramite posta elettronica al seguente al seguente indirizzo e-mail: privacy.fornitori@gaia-spa.it

Ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, l'interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.

5) Titolare del trattamento.

Titolare del trattamento dei dati personali è GAIA S.p.A. - Via Gaetano Donizetti, 16 55045 Pietrasanta, Frazione Marina.

► Si precisa espressamente che:

- a pena di esclusione, le attestazioni di cui al presente articolo 20.2. nel caso di raggruppamenti temporanei devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

► a pena di esclusione, le attestazioni di cui al presente articolo 20.2. nel caso di consorzi stabili di cui all'art. 46 comma 1 lett. f) del Codice, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

20.3.) ► Documentazione a corredo

a) Dichiarazione sostitutiva (fac simile – Allegato B1)

Questa dichiarazione sostitutiva sarà redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'Allegato B.1) predisposto dalla stazione appaltante e reperibile sulla piattaforma <https://gare-online.gaia-spa.it> come indicato all'articolo 16 del presente bando di gara e comunque dovrà contenere tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.

► Si precisa che la suddetta dichiarazione dovrà essere resa da ognuno dei progettisti associati o indicati o facenti parte dello staff di progettazione in sede di offerta (intendendosi ogni soggetto persona fisica, che non abbia compilato il DGUE - Allegato A), il quale a pena di esclusione dovrà attestare:

- (*evidenziare l'opzione corretta*) di essere un progettista associato/indicato/facente parte dello staff di progettazione;

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;

- di essere iscritto nell'Albo Professionale degli ingegneri previsto dai vigenti ordinamenti ovvero di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione secondo le norme UE del paese di appartenenza;

- di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;

- (se del caso) di essere il soggetto incaricato dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche ai sensi dell'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- (se del caso e solo in caso di RTP ex art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) di essere il giovane professionista progettista di cui all'art. 4 del D.M. n. 263/2016;

- di non partecipare alla gara in qualità di dipendente di altra impresa concorrente o quale libero professionista o componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile o quale amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore di società di professionisti o società di ingegneria.

b) cauzione provvisoria in formato digitale costituita con le forme e le modalità di cui all'art. 14 del presente bando, unitamente alla dichiarazione di impegno di un fideiussore a costituire, in caso di aggiudicazione, la garanzia di cui all'art. 103 del Codice, salvo il caso di cui all'art. 93, comma 8, ultimo periodo, del Codice (microimprese, piccole e medie imprese e raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese);

c) ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC -in formato digitale tramite la scansione dell'originale cartaceo-, secondo quanto previsto al precedente articolo 15 del presente bando.

N.B. La mancata effettuazione di detto pagamento sarà causa di esclusione.

d) attestato di avvenuto sopralluogo rilasciato da GAIA S.p.A. di cui al sopra citato articolo 13;

Si precisa che

► In caso di avvalimento, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare:

- (*fac simile Allegato C*) dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui il concorrente è carente;

- contratto in formato digitale –tramite scansione dell'originale/copia autentica sottoscritta in cartaceo-, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 89 comma 1 ultimo periodo del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

► Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, occorre produrre:

a) a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio in formato digitale –tramite scansione dell'originale/copia autentica cartaceo/a-, con indicazione delle imprese consorziate;

b) dichiarazione (*fac simile – Allegato D*) firmata digitalmente in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

► Per i raggruppamenti temporanei già costituiti, occorre produrre:

a) a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, in formato digitale –tramite scansione dell'originale/copia autentica cartaceo/a-, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma

prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta, con l'indicazione delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti;

► Per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, occorre produrre:

- a) a pena di esclusione, dichiarazione (*fac simile* – **Allegato D**) resa e sottoscritta digitalmente da ciascun concorrente raggruppato attestante: 1) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 2) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei; 3) le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Art. 21. Contenuto della “Busta” B – Offerta Tecnica

La “busta”, ai fini dell'attribuzione del punteggio, dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- Per il Criterio A: Documentazione illustrativa per un numero massimo di due schede A4, o alternativamente 1 scheda A3, per ognuno dei tre servizi e dei tre lavori svolti negli ultimi dieci anni.
- Per i Criteri B, C ed E: Relazione dettagliata illustrativa per complessive massimo 8 cartelle in formato A4 (escluso indice e copertina). La relazione dovrà avere tanti capitoli quanti sono gli elementi qualitativi soggetti a valutazione e la divisione dei capitoli in paragrafi secondo ciascun sub-criterio.
- Per il Criterio D: Dichiarazione di impegno/garanzia, sottoscritta dal fornitore delle membrane, per complessive 2 cartelle in formato A4.

NOTA: Si precisa che per ogni cartella presentata si intende una facciata in formato A4 e in caso di formati misti, una facciata in A3 equivale a due facciate e quindi a due cartelle in A4. Si precisa che ogni facciata A4 deve contenere non più di 55 righe, tipo di carattere Times New Roman di grandezza non inferiore a 11. Si segnala che non verranno prese in considerazione ulteriori schede/pagine oltre al numero consentito. Eventuali allegati quali tavole, foto, grafici, ecc. verranno conteggiati nell'ambito del numero massimo predetto delle schede/facciate.

N.B. Si precisa espressamente che:

► Tutti i documenti componenti l'offerta tecnica dovranno essere sottoscritti digitalmente a pena di esclusione da persona munita di poteri di firma e rappresentanza (**NB.**: in caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete, i documenti in parola a pena di esclusione dovranno essere sottoscritti digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione, consorzio);

► A pena di esclusione, nessuno dei documenti contenuti nell'offerta tecnica dovrà indicare o comunque consentire di conoscere, direttamente o indirettamente, elementi relativi all'offerta tempo e/o il prezzo offerto.

Art. 22. Contenuto della “Busta” C – Offerta Tempo

La “busta”, ai fini dell'attribuzione del punteggio, dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- una dichiarazione di offerta datata, con cui il concorrente indica i giorni naturali e consecutivi totali offerti per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori (obbligatoriamente inferiori o uguali al termine di esecuzione massimo di 130 giorni indicato dalla stazione appaltante). Il concorrente dovrà distinguere all'interno della suddetta dichiarazione il numero di giorni offerti per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori;
- un cronoprogramma, formato utilizzando esclusivamente un diagramma di Gantt;

N.B. Si precisa espressamente che:

► Per l'elemento di valutazione temporale di "esecuzione dei lavori" di cui alla presente "busta", non sono ammesse offerte in aumento. Esso deve essere oggetto di specifica offerta espressa in giorni naturali e consecutivi ai fini della valutazione da parte della Commissione giudicatrice. Si evidenzia che la tempistica offerta dovrà essere contemperante anche delle eventuali ulteriori lavorazioni in aggiunta offerte dal concorrente.

► Il cronoprogramma fungerà anche da strumento di supporto al controllo in corso d'opera. La presenza di gravi e palesi incongruità nel cronoprogramma temporale o l'assenza dell'elaborato in parola, determinerà l'attribuzione del giudizio "non valutato", e quindi del punteggio nullo; in tale caso, qualora l'operatore economico risultasse comunque il migliore offerente, costituiranno comunque vincolo contrattuale, e quindi strumento di valutazione per l'applicazione delle penali previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, i tempi offerti e dichiarati dal concorrente.

N.B. Si precisa espressamente che:

► Tutti i documenti componenti l'offerta tempo dovranno essere sottoscritti digitalmente a pena di esclusione da persona munita di poteri di firma e rappresentanza (**NB.:** in caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete, i documenti in parola a pena di esclusione dovranno essere sottoscritti digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione, consorzio);

► A pena di esclusione, nessuno dei documenti contenuti nell'offerta tempo dovrà indicare o comunque consentire di conoscere, direttamente o indirettamente, elementi relativi al prezzo offerto.

Art. 23. Contenuto della "Busta" D – Offerta Economica

Tale "busta" deve contenere esclusivamente l'offerta economica, mediante:

- **"Lista delle lavorazioni e forniture"** (così come messa a disposizione dalla stazione appaltante e reperibile secondo le modalità indicate al precedente articolo 16 del presente bando), datata e sottoscritta digitalmente a pena di esclusione, completata in ogni sua parte ed in base alla quale è determinato il prezzo complessivo offerto (espresso in cifre e in lettere), nonché i prezzi unitari offerti ed il conseguente ribasso percentuale offerto (anch'esso espresso in cifre e in lettere).

Si specifica espressamente che:

- nella suddetta lista dovranno essere ricomprese le dichiarazioni indicate in calce alla "lista delle lavorazioni e forniture" disponibile sulla piattaforma on line;
- nella suddetta lista dovrà essere ricompresa l'indicazione, a pena di esclusione, del costo e degli oneri della sicurezza aziendali ("oneri di sicurezza da rischio specifico"), nonché l'indicazione a pena di esclusione, dei costi della manodopera di cui all'art 95, comma 10 del D.Lgs n. 50/2016.
- la "lista delle categorie di lavorazioni e forniture" è composta da n. 7 colonne e che i concorrenti hanno l'obbligo di verificare la corrispondenza tra le quantità delle voci riportate nella lista suddetta e quelle che si ricavano dagli elaborati grafici e dal capitolato speciale d'appalto.

► Si precisa e si prescrive che:

- gli oneri derivanti dall'attuazione delle MIGLIORIE proposte in sede di gara mediante la trasmissione dell'offerta tecnica (tariffa Z.01_OFFERTA TECNICA) concorreranno alla definizione dell'importo totale utile per la determinazione del ribasso d'asta. Il concorrente dovrà allegare alla "lista delle lavorazioni e forniture" un'analisi quantitativa/economica di

dettaglio delle migliorie proposte, indicando, per ciascuna lavorazione, il prezzo unitario e la quantità prevista, fermo restando che l'importo totale della miglioria (già indicato dal concorrente nella "lista delle lavorazioni e forniture" alla tariffa "Z.01_OFFERTA TECNICA") sarà considerato un prezzo fisso ed invariabile.

- qualora il concorrente avesse la necessità di eliminare, sostituire o modificare le quantità di alcune delle voci presenti nella lista previste dal computo metrico di progetto, ma non più facenti parte dell'offerta per via delle migliorie offerte, dovrà operare barrando tali voci, o in alternativa, indicare, relativamente alle voci che sono sostituite dalle migliorie, una quantità pari a 0, oppure, nel caso di riduzione o incrementi di quantità delle voci previste nella lista occorrerà barrare ciascuna delle quantità interessate ed indicare nuove quantità. Si precisa altresì che qualsiasi modifica e/o correzione apportata alla lista delle lavorazioni e forniture dovrà essere firmata e sottoscritta dal concorrente.

- l'analisi quantitativa/economica di dettaglio delle migliore/varianti proposte dovrà avere forma tabellare (utilizzando qualsiasi formato disponibile tipo Primus, Excel ecc.) e contenere tutte le informazioni necessarie (descrizione, unità di misura, quantità, prezzo unitario e prezzo totale) al fine di comprendere in modo chiaro ed univoco le migliorie offerte dal concorrente. Si conferma altresì che anche l'analisi quantitativa/economica di dettaglio delle migliore/varianti dovrà essere timbrata e firmata al pari della lista delle lavorazioni e forniture.

N.B.

► l'offerta economica (Lista delle lavorazioni e forniture) in caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio;

► in caso di discordanza tra quanto espresso in cifre e quanto espresso in lettere, prevarrà l'indicazione del ribasso percentuale espresso in lettere;

► non saranno ammesse offerte in aumento;

► il ribasso offerto può presentare al massimo n. 2 decimali (si opererà, nel caso, il troncamento dopo il secondo decimale);

► l'offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; inoltre è facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

N.B.: il concorrente dovrà altresì indicare il ribasso percentuale che offre all'interno dell'apposito campo previsto sulla piattaforma on-line. In caso di discordanza tra il valore espresso in lettere all'interno dell'offerta economica -"Lista delle lavorazioni e forniture" e il valore inserito nell'apposito campo della piattaforma, prevarrà quello indicato in lettere nella suddetta "Lista delle lavorazioni e forniture".

Art. 24. Svolgimento delle operazioni di gara – apertura buste – verifica anomalia delle offerte

La prima seduta, che avrà evidenza pubblica in quanto svolta tramite procedura di gara tracciata sul portale on-line della stazione appaltante, avrà luogo il giorno ~~31 marzo 2020~~ 14 MAGGIO 2020 alle ore 09,00.

Le successive sedute ad evidenza pubblica saranno comunicate ai concorrenti esclusivamente a mezzo pec, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dal concorrente, almeno un giorno prima della data fissata.

Il seggio di gara procede nella prima seduta ad evidenza pubblica all' "apertura" della documentazione amministrativa, alla verifica che la documentazione prodotta sia completa e conforme alle richieste previste nel presente bando, procedendo alle dovute esclusioni o richieste di integrazioni/ regolarizzazioni attivando, se del caso, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 18 del presente bando.

Successivamente la gestione della procedura di gara on-line sarà presa in carico dalla Commissione Giudicatrice che, in seduta ad evidenza pubblica, procederà –per ciascuna delle offerte ammesse- all' "apertura" delle "buste" offerta tecnica e alla verifica della completezza delle medesime.

In una o più sedute riservate la Commissione Giudicatrice procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel presente bando.

Successivamente, in seduta ad evidenza pubblica, la Commissione Giudicatrice darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta ad evidenza pubblica successiva, la Commissione Giudicatrice procederà all' "apertura" delle "buste" C –offerta tempo e alla verifica della completezza delle medesime, alla valutazione delle stesse, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente bando e all'attribuzione dei relativi punteggi.

Successivamente, in seduta ad evidenza pubblica, la Commissione Giudicatrice darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tempo e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta ad evidenza pubblica successiva, la Commissione Giudicatrice procederà all' "apertura" delle "buste" D –offerta economica, alla valutazione delle stesse, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente bando e all'attribuzione dei punteggi complessivi, sommando i punteggi attribuiti all'offerta economica e quelli attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta tempo, redigendo infine la graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo prevarrà il concorrente che ha offerto il prezzo migliore (con riferimento all'offerta economica); in caso di ulteriore parità anche tra i punteggi parziali, la commissione giudicatrice procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Nel caso in cui il numero di offerte ammesse sia pari o superiore a 3, la Commissione Giudicatrice, qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97 comma 3 del Codice, chiuderà la seduta ad evidenza pubblica, dandone comunicazione al RUP che procederà, eventualmente avvalendosi della stessa Commissione Giudicatrice, alla valutazione di congruità delle offerte, attivando il procedimento di verifica disciplinato dall'articolo 97 comma 5 e seg. del Codice; tale procedura verrà comunque esperita in ogni altro caso in cui, in base ad elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa.

In sede di verifica di anomalia potrà essere richiesta una relazione dettagliata che evidenzi e giustifichi la riduzione dei tempi, individui le fasi di lavoro, indichi il personale in cantiere nonché gli eventuali subappalti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione Giudicatrice in seduta ad evidenza pubblica –ovvero il RUP qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale-, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che abbia presentato la migliore offerta (non anomala), chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al Responsabile del procedimento di gara tutti gli atti e documenti della gara ai fini della predisposizione del provvedimento di aggiudicazione, a firma del direttore generale, munito di apposite deleghe.

► Si precisa che i provvedimenti di esclusione in corso di gara, saranno adottati dal responsabile del procedimento di gara, se del caso su proposta del Rup tecnico o della commissione giudicatrice.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95 comma 12 del Codice.

Si precisa che:

-in caso di provvedimenti di esclusione adottati prima della proposta di aggiudicazione, saranno attribuiti/riattribuiti i punteggi tecnici ed economici senza tenere in considerazione le offerte escluse (che, di fatto, saranno considerate come mai presentate);

- in caso invece di provvedimenti di esclusione fondati sull'accertata anomalia dell'offerta, la stazione appaltante procederà con lo scorrimento della graduatoria al concorrente che segue;

- anche nel caso di adozione di provvedimenti di esclusione adottati nei confronti dell'aggiudicatario nel periodo intercorrente tra la proposta di aggiudicazione e l'aggiudicazione efficace, la stazione appaltante procederà con lo scorrimento della graduatoria al concorrente che segue.

Si richiama inoltre quanto previsto dall'art. 95 comma 15 D.Lgs 50/2016 per cui "ogni variazione che intervenga successivamente alla fase amministrativa di prima ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte".

Art. 25. Commissione giudicatrice.

Per la disciplina della nomina, del funzionamento e dei compiti della Commissione Giudicatrice si rinvia, ferme restando le prescrizioni di cui all'art. 77 del Codice, al Regolamento delle Commissioni Giudicatrici pubblicato sul sito web della stazione appaltante, nella sezione "Bandi di gara e contratti".

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero di 3 membri esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77 comma 9 del Codice.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e, se del caso, fornisce ausilio al RUP Tecnico nella valutazione della congruità delle offerte economiche.

La stazione appaltante pubblica, sul sito internet della società www.gaia-spa.it, sezione "società trasparente", sotto sezione "bandi di gara e contratti", cartella "gare d'appalto", la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'articolo 29 comma 1 del Codice.

Art. 26. Fase successiva alla gara.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli articoli 32 comma 5 e 33 del Codice, provvede all'aggiudicazione dell'appalto; detta aggiudicazione –ai sensi dell'articolo 32 comma 7 del Codice- diverrà efficace all'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti generali e speciali autocertificati dall'aggiudicatario in sede di gara.

Ove non vengano confermati i requisiti prescritti nel presente bando, la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, alla segnalazione del fatto all'ANAC, all'eventuale segnalazione all'Autorità Giudiziaria e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione. In caso di revoca o annullamento per qualsiasi motivo dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante potrà procedere ad aggiudicare l'appalto al secondo classificato.

Dell'aggiudicazione, anche non efficace, sarà data notizia entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento, a tutti i partecipanti ex articolo 76 comma 5 lett. a) del Codice. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

Ai sensi dell'articolo 76 comma 2 bis del Codice, ai candidati ed ai concorrenti sarà dato avviso con comunicazione a mezzo pec entro un termine non superiore a cinque giorni dalla relativa adozione - del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa anche all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali.

Il contratto, ai sensi dell'articolo 32 comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione; la stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato per scritto con l'aggiudicatario e fatto comunque salvo l'esercizio dei poteri di autotutela da parte di GAIA S.p.A. nei casi consentiti dalle norme vigenti.

Sarà possibile, in caso di necessità, procedere alla consegna del servizio in via d'urgenza ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 32 comma 8 del Codice.

Le verifiche circa il possesso dei requisiti speciali, generali e di idoneità professionale dell'aggiudicatario avverranno indicativamente tramite richiesta dei seguenti certificati:

- a) verifica sul sito AVCP della sussistenza di annotazioni sul Casellario;
- b) richiesta del certificato relativo a "procedimenti in corso per l'applicazione delle misure di prevenzione" ex art. 6, D.Lgs. n. 159/2011, e del certificato penale generale ai competenti Uffici dell'Amministrazione Giudiziaria;
- c) richiesta certificato del Casellario Giudiziale;
- d) richiesta certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato con dicitura relativa all'inesistenza di procedure concorsuali;
- e) richiesta alla Prefettura competente della certificazione antimafia;
- f) richiesta certificazione ex L. 68/99 al competente Ufficio Provinciale;
- g) richiesta del certificato DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) allo sportello previdenziale INPS/INAIL;
- h) richiesta del certificato di regolarità fiscale alla competente Agenzia delle Entrate.

Inoltre, il concorrente dovrà presentare il certificato comprovante l'iscrizione all'Albo professionale o il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione secondo le norme del paese dell'Unione Europea di appartenenza.

GAIA S.p.A. procederà, altresì, alla verifica, in capo all'aggiudicatario, degli adempimenti di cui all'art. 16 L.R. Toscana 38/07.

Ai fini della **stipula del contratto**, l'aggiudicatario dovrà, altresì, presentare la seguente documentazione:

- comunicazione, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991, recante la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni "con diritto di voto" sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto;
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., dichiarazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato anche non in via esclusiva alla commessa, nonché delle generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice dei contratti pubblici e valida polizza assicurativa professionale così come meglio dettagliato nel successivo articolo 28 del presente bando.

Prima di avviare l'esecuzione del contratto, l'appaltatore dovrà procedere agli adempimenti in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 e della L.R. 38/07 e ss.mm..

N.B. Si precisa, inoltre, che per tutte quelle attività lavorative nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati è necessario comprovare il possesso, in sede di stipula del contratto, al fine dell'esecuzione dei lavori, dei requisiti di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 177/2011.

Art. 27. Ulteriori disposizioni.

► Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse –ivi comprese quelle di registro ove dovute- relative alla stipulazione del contratto.

Le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi dell'articolo 216 comma 11 del Codice e del D.M. 2.12.2016, sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari ad € 2.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

► Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; inoltre, è facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'articolo 95 comma 12 del Codice;

► La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle verifiche sui requisiti generali e speciali prescritti, nonché al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia;

► La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 180 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88 comma 4-ter del D.Lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto;

► Ai sensi del comma 15 dell'art. 97 del Codice, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, non rileva ai fini del calcolo delle medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte;

► Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori. Si precisa che, come disposto dall'articolo 110 comma 2 del Codice, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta;

► Ai sensi dell'articolo 106 comma 12 del Codice, la stazione appaltante qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo di contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario: in tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 28. Garanzie richieste.

La stazione appaltante richiede la presentazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di progettazione oggetto della presente procedura, ex articolo 24 comma 4 del Codice. La stazione appaltante verifica che la polizza di responsabilità civile professionale del progettista esterno copra anche i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto che abbiano determinato a carico della stessa nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Art. 29. Chiarimenti.

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate attraverso l'apposita sezione "chiarimenti" nell'area riservata alla presente gara dalla piattaforma di gara on line. Attraverso lo stesso mezzo la stazione appaltante provvederà a fornire le risposte.

La stazione appaltante garantisce una risposta alle richieste di chiarimenti che perverranno almeno 8 giorni lavorativi prima della data di scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 4 (quattro) giorni lavorativi prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, ex articolo 74 comma 4 del Codice.

Attenzione: il sistema telematico di acquisti on line di GAIA S.p.A. utilizza la casella denominata portaleappalti.gaia@pec.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura saranno pubblicate in forma anonima sulla piattaforma o inviate in forma anonima a ciascuno dei concorrenti.

Art. 30. Comunicazioni.

Salvo quanto disposto nel precedente articolo in materia di "chiarimenti" del presente bando, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici avverranno tramite portale e si intenderanno validamente ed efficacemente effettuate, utilizzando l'indirizzo (pec o mail ordinaria) indicato dall'operatore economico all'atto di accreditamento/registrazione al portale delle gare on-line della stazione appaltante.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o dell'indirizzo di posta elettronica non certificata o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio; diversamente la stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Art. 31. Informativa in materia di privacy.

I dati raccolti saranno trattati, ex D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento (UE) 2017/269 (GDPR), esclusivamente nell'ambito della presente gara e nel rispetto della suddetta normativa. Gli interessati potranno esercitare i diritti di cui alla sopraportata normativa.

Art. 32. Pubblicità

Il presente bando viene pubblicato per estratto sulla GURI, sul sito dell'Osservatorio Regionale nonché su un quotidiano a diffusione nazionale e un quotidiano a diffusione locale. Il bando integrale sarà pubblicato sul sito internet della stazione appaltante www.gaia-spa.it nella sezione "società trasparente", sotto sezione "bandi di gara e contratti", cartella "gare d'appalto", che conterrà anche un link all'indirizzo <https://gare-online.gaia-spa.it>, accedendo al quale –tramite la procedura di registrazione illustrata nel disciplinare telematico di gara pubblicato nella predetta cartella "gare d'appalto"– sarà possibile prendere visione di tutti gli allegati e la documentazione tecnica a corredo del bando, così come già precisato al precedente articolo 16 del presente bando.

Art. 33. Organo competente per le procedure di ricorso e di mediazione

Avverso il presente bando è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Toscana entro 30 giorni dalla data pubblicazione.

► Si precisa, inoltre, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 211, comma 1, del Codice, l'ANAC, "su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, esprime parere, previo contraddittorio, relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta. Il parere obbliga le parti che vi abbiano preventivamente consentito ad attenersi a quanto in esso stabilito. Il parere vincolante è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell'art. 120 del c.p.a.. In caso di rigetto del ricorso contro il parere vincolante, il giudice valuta il comportamento della parte ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del c.p.a."

Art. 34. Rinvio.

Per tutto quanto non diversamente previsto nel presente bando, si rinvia alla vigente normativa di settore.

Massa, li 10.02.2020

La responsabile del procedimento di gara
(Monica Pardini)

A handwritten signature in blue ink, enclosed within a circular blue stamp.